



Giunta Regionale
Direzione Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo
Servizio Politiche Industriali

Commissione Regionale per l'Artigianato

AI COMPONENTI DELLE CRA
DELL'EMILIA-ROMAGNA

ALLA CONFARTIGIANATO
VIA LUDOVICO BERTI 7
40131 BOLOGNA

ALLA CNA
COMITATO REGIONALE
VIALE ALDO MORO 22
40127 BOLOGNA

FEDERLIBERE CLAAI E.R.
VIA BEGARELLI, 31
41100 MODENA

ALLA FED. REG. CASA
VIA FRANCESCO TORTA 8/10
29100 PIACENZA

Oggetto: D.M 22 gennaio 2008 n.37

**“ Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13 lettera a) della legge 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”.
Orientamenti della CRA Emilia Romagna .**

La Commissione Regionale per l'artigianato della Regione Emilia Romagna nella seduta del 5 novembre 2008 ha espresso il proprio orientamento in materia di installazione di impianti di seguito riportato..

1) Attività già disciplinate dalla legge n. 46/90.

Il Decreto Ministeriale n. 37/2008 non prevede una norma transitoria; di conseguenza, è auspicabile salvaguardare i diritti quesiti sulla base del principio tempus regit actum che caratterizza la successione delle leggi nel tempo. A parere di questa Commissione, pertanto, tutte le imprese, in possesso dei requisiti professionali di cui alla legge n. 46/90, che esercitavano attività di impiantistica al 27 marzo 2008 (data di entrata in vigore del nuovo regolamento), devono essere abilitate di diritto ai sensi del D.M. 37/2008 sulla base

dell'iscrizione al registro imprese o all'albo delle imprese artigiane. L'aggiornamento dell'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane dovrà avvenire d'ufficio, senza pagamento della tassa di concessione governativa.

2) Ampliamento della sfera di applicazione della disciplina a tutte le categorie di edifici. Abilitazione delle imprese già operanti con attività industriale

Rispetto a quanto previsto dalla Legge 46/90, il Decreto Ministeriale 37/08 (Art. 1, comma 1, primo periodo) prevede l'ampliamento del campo di applicazione della disciplina a tutte le tipologie di impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla relativa destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle relative pertinenze.

Considerato che, come sottolineato in precedenza, nel testo del Decreto citato non è prevista una disciplina transitoria, con la presente, in conformità al generale principio del *tempus regit actum*, viene proposto un criterio interpretativo uniforme mirato a riconoscere a tutte le imprese, regolarmente iscritte all'Albo delle Imprese Artigiane alla data del 31/12/2007, che abbiano già svolto l'attività nelle categorie di edifici e per le tipologie di impianti in precedenza esclusi dal campo di applicazione della Legge n. 46/90, il diritto di continuare a svolgerla. Saranno le CPA a decidere se verificare con fatture o altri documenti l'effettivo svolgimento dell'attività. Per il principio succitato, tali imprese hanno diritto a conseguire il riconoscimento dell'abilitazione di cui all'articolo 3 del decreto per l'esercizio delle attività classificate ai sensi delle lettere e delle voci di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto medesimo, tenuto conto dello stato di iscrizione al Registro delle Imprese o all'Albo provinciale delle Imprese Artigiane; ciò anche al fine di individuare il profilo professionale del responsabile tecnico da designare.

Opera, quindi, il riconoscimento d'ufficio, quale forma di "traslazione automatica" delle abilitazioni alle imprese, senza pretendere in via generale adempimenti burocratici o cartacei (come la richiesta di certificazioni o fatture sia delle installazioni eseguite, che dell'acquisto dei componenti installati) inerenti lo svolgimento delle attività pregresse o il conseguimento di appositi titoli di studio e/o requisiti professionali maturati con l'esperienza lavorativa.

E' evidente che laddove nello stato di iscrizione pregressa dell'impresa non sia del tutto palese l'oggetto dell'attività specifica svolta, le Commissioni Provinciali per l'Artigianato (CPA) avranno la facoltà di accertare, anche mediante la richiesta di documentazione all'impresa (es. fatture), in quale ramo di attività impiantistica sia stata effettivamente esercitata l'attività da parte dell'impresa interessata, al fine di determinare la giusta corrispondenza tra abilitazione da riconoscere e classificazione degli impianti secondo le varie lettere, nonché le eventuali voci, di cui all'art. 1, comma 2 del DM 37/08.

Di seguito si forniscono le indicazioni in merito alle tipologie di imprese che devono presentare il modello di cui sopra allegando l'eventuale versamento della TCG, pari a € 168. Si evidenzia che quest'ultima è dovuta solo nel caso di rilascio, anche d'ufficio, di un'abilitazione di cui l'impresa non era precedentemente in possesso.

A. Imprese impiantistica industriale, ovvero imprese non prima ricadenti nel campo di applicazione della L. 46/90.

Va premesso che questa fattispecie non coinvolge le imprese abilitate alla lettera a) della L. 46/90 in quanto il D.P.R. 447/91 - Regolamento di attuazione della L. 5 marzo 1990, n.

46, in materia di sicurezza degli impianti – segnatamente l'articolo 1, comma 2 - estendeva l'applicazione della L. 46/90 a tutti gli impianti elettrici, indipendentemente dalla destinazione d'uso degli edifici nei quali erano installati.

Nelle rimanenti situazioni si tratta delle imprese che svolgono, ad esempio, l'attività di impiantistica nel settore non civile che, stante la precedente L 46/90, non avevano la necessità di dimostrare il possesso di particolari requisiti professionali, pur dovendo attenersi alla normativa tecnica applicabile secondo il caso, mentre ora, in applicazione del DM 37/08, devono possedere e dimostrare i requisiti prescritti dall'art. 4 del citato decreto. Quest'ultime imprese saranno abilitate d'ufficio, secondo le modalità sopra individuate, previo versamento della tassa di concessione governativa, dal momento che alle stesse viene riconosciuta ed attribuita un'abilitazione professionale di cui erano prive in precedenza.

B. Impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere.

Tutte le imprese che in vigore della legge n. 46/90 hanno espressamente dichiarato di esercitare l'attività di automazione di porte e cancelli saranno transitate nella lettera a) del D.M. 37/08, previa presentazione del modello di dichiarazione allegato e senza pagamento della tassa di concessione governativa; ciò anche nel caso in cui risultassero abilitate ai sensi della lettera b) della legge 46/90.

Le imprese abilitate ai sensi della lettera a) della legge 46/90, ma che non hanno mai dichiarato di svolgere l'attività di automazione di porte e cancelli, potranno precisarne l'effettivo esercizio utilizzando il modello di dichiarazione allegato, senza pagamento della tassa di concessione governativa. Al riguardo, si suggerisce alle C.P.A. di richiedere documentazione comprovante l'effettivo esercizio dell'attività; le imprese abilitate genericamente ai sensi della lettera b) della legge n. 46/90, che intendano automatizzare porte e cancelli, dovranno presentare una D.I.A. con riferimento alla lettera a) del D.M. 37/08 dimostrando il possesso dei prescritti requisiti professionali e pagando la tassa di concessione governativa.

Le suddette imprese, una volta dimostrato il possesso dei prescritti requisiti e pagato la tassa di concessione governativa, saranno abilitate con la specifica limitazione.

C. Impianti di protezione contro le scariche atmosferiche

In questa fattispecie ricadono le imprese già in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera b) della L 46/90 che, per effetto della nuova classificazione degli impianti attuata dal DM 37/08, hanno necessità di ottenere il riconoscimento dei requisiti tecnico professionali relativi alla lettera a), limitatamente agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche. Tali imprese verranno transitate sotto la lettera a), limitata agli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, del D.M. 37/08, previa presentazione del modello di dichiarazione, senza pagamento della tassa di concessione governativa.

D. Impianti di refrigerazione

Relativamente a tale tipologia d'impiantistica si riscontra l'esistenza di imprese che prima dell'entrata in vigore del DM 37/08 svolgevano detta attività e che ora devono richiedere il riconoscimento dei requisiti professionali.

Vale solo la pena ricordare che con il termine “impianti di refrigerazione” si deve intendere l'impiantistica “del freddo” come le celle frigorifere, la refrigerazione di serbatoi per la vinificazione, le piste di pattinaggio sul ghiaccio e simili, non quella riconducibile al concetto di climatizzazione dei luoghi di vita e di lavoro. A tali imprese sarà attribuita l'abilitazione di cui alla lettera c), limitata agli impianti di refrigerazione di qualsiasi natura e specie, del D.M. 37/08 senza pagamento della tassa di concessione governativa;

Anche in questo caso si suggerisce alle CPA di richiedere all'impresa documentazione atta a comprovare l'installazione, l'ampliamento e/o la manutenzione straordinaria di detti impianti.

3) Maturazione dei requisiti tecnico-professionali

A fronte del prolungamento dei periodi di esperienza lavorativa e professionale, in conformità al generale principio dell'ordinamento circa la successione delle norme nel tempo, ai soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto, hanno già maturato i requisiti secondo i termini ed i criteri previsti dalla precedente disciplina (L.46/90), sarà riconosciuta la qualificazione tecnico-professionale.

4) Immedesimazione del responsabile tecnico e adeguamento delle imprese operanti.

Il Decreto ha rafforzato il rapporto esclusivo di “immedesimazione” del responsabile tecnico, in possesso dei requisiti di qualificazione professionale, prevedendo che tale funzione possa essere svolta per una sola impresa e che tale qualifica sia incompatibile con ogni altra attività continuativa (art. 3, commi 1 e 2).

Questa norma, già in vigore, potrebbe provocare conseguenze rilevanti a carico delle imprese e degli stessi responsabili tecnici che, avendo regolato i rispettivi rapporti in base alle precedenti disposizioni meno restrittive, ora si possono venire a trovare in una posizione sopravvenuta non più compatibile con la nuova prescrizione.

In sostanza, quando le CPA rilevano situazioni in cui un medesimo soggetto ha assunto eccezionalmente l'incarico di responsabile tecnico per conto di più imprese, si deve applicare la nuova imposizione con una ragionevole flessibilità, ammettendo un periodo di prima applicazione mirato a consentire alle imprese ed ai soggetti coinvolti di conformare la propria posizione al nuovo disposto, fissando un termine congruo, pari a 24 mesi a far data dalla segnalazione, per la soluzione del caso. Trascorso tale periodo, senza che l'impresa abbia provveduto a quanto indicato, si avvia la procedura, tramite audizione, per la cancellazione dall'Albo di tutte le Imprese Artigiane che “condividono” il responsabile tecnico, con conseguente segnalazione al Registro delle Imprese. L'indicazione temporale di due anni è motivata dal fatto che, come è intuibile, la fase, intercorrente tra la progettazione dell'impianto e la certificazione della sua conformità, spesso necessita di molto tempo e non è ammissibile che il soggetto che progetta, ovvero dimensiona l'impianto come disponeva la L 46/90, non si assuma le conseguenti responsabilità dichiarandolo conforme ai sensi dell'articolo 7 del DM 37/08.

5) Principi di unicità e incompatibilità del Responsabile Tecnico

Con riferimento all'art. 2, commi 1 e 2 si ritiene che il suddetto comma 1 individui due distinte fattispecie tra loro alternative: quella dell'imprenditore individuale o legale

rappresentante e quella del responsabile tecnico preposto.

Le limitazioni introdotto dal comma 2 (unicità ed incompatibilità) debbono di conseguenza essere applicate unicamente alla figura del responsabile tecnico, esplicitamente richiamata dall'articolato, e non all'imprenditore individuale o legale rappresentante in possesso dei requisiti professionali.

6) Requisiti tecnico-professionali: diploma di laurea

Si ritiene che sia la laurea breve, che quella magistrale, in materia specifica ai contenuti del D.M. 37/08, siano da considerare rientranti nella lettera "a" comma 1, dell'art. 4 del suddetto provvedimento normativo.

7) L.25/90

Si ritiene inapplicabile quanto disposto dall'art. 6 della L. 25/90 in quanto, essendo stata abrogata la L. 46/90 a cui era rifeita, non ha titolo per essere riferita alle nuove disposizioni.

Il Presidente CRA
Giacco Cavassini

